

Vista la Legge Regionale 15/2/1994 n. 8 e successive modifiche; Vista la Legge Regionale n. 1 del 2 marzo 2009 "Norme per la definizione del calendario venatorio regionale", Visto il Piano Provinciale Faunistico-Venatorio; Viste la proposte pervenute dai Comitati direttivi degli A.T.C. e sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 10 della L.R. 8/94 e succ. modd.; ad integrazione delle Norme per la Definizione del Calendario venatorio regionale per le stagioni venatorie dal 2009-2010 al 2011-2012; Vista la deliberazione G.P. n° 273 del 8 maggio 2009 e succ. mod.; Viste le Det. Dir. n° 1589 del 30 luglio 2010, n°1774 del 30 agosto 2010,

n°1494 del 21 luglio 2011

PUBBLICA IL SEGUENTE

CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA PER LA STAGIONE 2011/2012

1 - Anticipazioni dell'esercizio venatorio

Nel mese di settembre, negli ATC PC1, PC2 e PC 6 la caccia alla tortora potrà essere effettuata, da appostamento fisso e temporaneo, fino alle ore 13, e con limite di carniere giornaliero di 5 capi, esclusivamente nelle giornate dell'1, del 4 e dell'8, ad eccezione delle Zone di Protezione Speciale.

La caccia al Cinghiale, consentita esclusivamente negli ATC PC3, PC5, PC7, PC8, PC9 PC10, PC11, è anticipata al 18.09 e si conclude pertanto il 18.12 (art.18 c.2. della L.157/92)

2 - Specie cacciabili e periodi di caccia

AZIENDE VENATORIE

La caccia alla Starna è vietata nelle Aziende Venatorie: La Stoppa (solo ad est della strada Cementi Rossi), Castelsidoli, Alta Val Trebbia, Il Sorbo, Gramizzola, Campi, La Benita, Castelletto, Bassa Val Nure (solo nel comune di Podenzano), Cerignale, La Torre di Tollara.

La caccia alla Pernice rossa è vietata nelle Aziende Venatorie Ongina, Alta Val Trebbia, La Benita, Bosco Celati-Gargatano, Isola Serafini, Morlenzo, Campi, Bassa V. Nure, Gramizzola, Cerignale.

La caccia al Cinghiale è consentita, unicamente nelle Aziende Faunistico-Venatorie che sono collocate nei territori vocati secondo il vigente Piano faunistico-venatorio provinciale, dal 18.09 al 18.12. L'Azienda Alta Val Trebbia praticherà la caccia al Cinghiale dal 31.10 al 30.01, l'Azienda Campi praticherà la caccia al Cinghiale dal 1.10 al 31.12

Ambiti territoriali di caccia

a) La caccia negli ATC provinciali è consentita dal 18.9, ad eccezione della Starna (vietata in tutti gli ATC), secondo le limitazioni previste dal seguente prospetto, fermo restando quanto previsto dalla D.G.R. n° 1224/2008 e dal Decreto Ministeriale n° 184 del 17.10.2007 per le Zone di Protezione Speciale:

	Fagiano Lepre			Pernice rossa		Beccaccia		
ATC	Periodo di caccia	Carniere stagionale (capi)	Periodo di caccia	Carniere stagionale (capi)	Periodo di caccia	Carniere stagional e (capi)	Periodo di caccia	Prescrizioni per l'avifauna migratoria
								Dal 28.11 la caccia all'avifauna migratoria può essere esercitata solo:
PC 1		25		7	fino al 30.10	4		- alla Beccaccia, ovunque (ove consentito) a SUD (a monte) della strada comunale n°5 tra Rivalta e Gazzola, della Provinciale n° 7 tra Gazzola ed Agazzano, e della Provinciale n° 33 tra Agazzano ed il Ponte sul Tidone; a NORD esclusivamente entro 50 m dalle sponde dei seguenti corsi d'acqua (ove consentito): TIDONE, LURETTA e PO - alle altre specie, da appostamento, entro le sponde dei seguenti corsi d'acqua (ove consentito): TIDONE,
								LURETTA è entro l'argine maestro del PO. În forma vagante fino al 31/12, anche con l'uso del cane da
PC 2		25		9	fino al 9.10	3		ferma, entro 200 m dalle sponde del fiume Po. Dal 28.11 la caccia alla Beccaccia può essere esercitata, esclusivamente, lungo il fiume PO, in forma vagante anche con l'uso del cane da ferma, entro 300 m dall'acqua. Dal 28.11 la caccia alle altre specie di avifauna migratoria può essere esercitata esclusivamente: - lungo il fiume PO (ove consentito), da appostamento fisso e temporaneo ed in forma vagante, dall'argine maestro all'acqua. Le interruzioni dell'argine maestro alla foce degli affluenti si compensano con una linea ideale fra i punti terminali dei due tronconi di argine. L'interruzione dell'argine maestro corrispondente al torrente Chiavenna si congiunge tramite il terrapieno che corre fra l'ex "Ponte della Ceramica" (Cascina Boscone) e la fornace RDB;
	fino al		fino al				,	- da appostamento temporaneo nei seguenti corsi d'acqua (ove consentito): NURE e ARDA (dal ponte di Fiorenzuola fino alla foce). Lungo il torrente ARDA in forma vagante entro 50 m dall'acqua fino al 31.12; dall'1.01 senza l'uso del cane.
PC 3	27.11	25	27.11	5	fino al 23.10	4	fino al 31.12	La caccia alla Beccaccia potrà essere esercitata solo a SUD (monte) della SP 55 del Bagnolo ed in comune di Travo. La caccia alle specie di avifauna migratoria, diverse dalla beccaccia, può essere esercitata esclusivamente fino al 27.11.
PC 4	ı	25		10	viet	vietata		Dal 28.11 la caccia all'avifauna migratoria è consentita esclusivamente: - fino al 31.12 da appostamento temporaneo su tutto il territorio ATC; in forma vagante anche con l'uso del cane da ferma dall'argine maestro all'acqua del fiume PO e entro 50 m dall'acqua del Torrente ARDA e del CAVO FONTANA; - dall'1.01 entro 50 m dall'acqua del fiume PO, del torrente ARDA, del CAVO FONTANA in forma vagante senza l'uso del cane.
PC 5		12		5	fino al 16.10	5		Per la Beccaccia è previsto un prelievo massimo stagionale di 12 capi. Il prelievo delle altre specie di selvaggina migratoria è consentito fino al 31.12 e dal 28.11 potrà essere realizzato esclusivamente da appostamento fisso.
PC 6		25		7	fino al 30.10	4		Il prelievo di specie di avifauna migratoria è consentito fino al 31.12 e dal 28.11 la caccia a specie diverse dalla Beccaccia potrà essere realizzata solo da appostamento fisso o temporaneo, nei greti di Nure ed Arda (ove consentito).
PC 7		15		4	fino al 16.10	3		Dal 28.11 la caccia alle specie di avifauna migratoria diverse dalla Beccaccia può essere effettuata solo da appostamento fisso.
PC 8		15		5	fino al 30.10	5		Dal 28.11 la caccia alle specie di avifauna migratoria diverse dalla Beccaccia può essere effettuata solo da appostamento fisso.
PC 9		15		4	fino al 6.11	4		Dal 28.11 la caccia alle specie di avifauna migratoria diverse dalla Beccaccia può essere effettuata solo da appostamento fisso.
PC 10		15		3	viet	vietata		La caccia alle specie di avifauna migratoria diversa dalla Beccaccia, può essere esercitata esclusivamente da appostamento fino al 31.12.
PC 11		15		4	fino al 23.10	3		Dal 28.11 la caccia è consentita solo nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica; la caccia alle specie di avifauna migratoria può essere esercitata esclusivamente fino al 31.12.

- b) dal 28 novembre al 31 gennaio successivo, negli ATC ed Aziende faunistico-venatorie provinciali, la Volpe ed i Corvidi sono cacciabili esclusivamente da soggetti appartenenti a squadre nominativamente comunicate alla Provincia;
- c) gli ATC interessati a limitazioni territoriali del prelievo di avifauna migratoria curano la pubblicazione delle aree in cui il prelievo è consentito. I cacciatori che hanno accesso agli ATC provinciali prenderanno visione delle suddette aree presso i medesimi ATC.
- d) la caccia da appostamento fisso è consentita esclusivamente fino al 31.12
- e) ai fini della gestione faunistico-venatoria, e come da accordi tra gli ATC interessati, i confini amministrativi degli ATC PC4 e CR3 (Regione Lombardia) e degli ATC PC1, PC2 e Laudense Sud (Regione Lombardia) sono adeguati alla demarcazione della linea di massima corrente del Fiume Po.
- f) la caccia alla selvaggina stanziale e migratoria è vietata, dopo le ore 13,00 delle giornate dedicate alle catture ed immissioni, nei comuni di ciascun ATC interessati a tali operazioni. I cacciatori che hanno accesso agli ATC provinciali dovranno prendere visione del calendario e dei comuni interessati dalle catture presso gli ATC, che ne cureranno la pubblicazione.
- g) Le Zone di addestramento cani limitrofe alle aree interessate da immissioni di lepri non potranno effettuare l'addestramento per un periodo di 15 giornate a decorrere dalla data di immissione.

3 - Orari venatori

La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita secondo gli orari indicati nel prospetto sottostante, che prevede la chiusura della caccia in ATC alle ore 13,00 dal 18.9 al 2.10. Nell'ATC PC 4 dal 3.10 al 16.10 la caccia si concluderà alle ore 14,00. In agosto, nei giorni di sabato e domenica, la caccia di selezione agli ungulati è vietata tra le ore 8.30 e le ore 18.00 e, nella stagione, si conclude un'ora dopo la caccia alla stanziale.

	Dalle	ore	Alle ore		
PERIODO	Migratoria da appostamento e caccia di selezione	Vagante (stanziale e migratoria)	Migratoria e Stanziale (eccetto Cinghiale)	Cinghiale	
15-31 agosto	5,30	-	20.15 (selezione)	-	
1-15 settembre	5,45	6,45	19,45 (ATV)	-	
16 settembre – 30 settembre	6,00	7,00	13,00 (ATC) 19,00 (ATV e AFV)	19,00	
1 – 2 ottobre	6,15	7,15	13,00 (ATC) 19,00 (ATV e AFV)	19,00	
3-15 ottobre	6,30	7,20	18,30	18,30	
16 -29 ottobre	6,45	7,45	18,15	18,15	

	Dalle ore	Alle ore		
PERIODO	Migratoria da appostamento e caccia di selezione	Vagante (stanziale e migratoria)	Migratoria e Stanziale (eccetto Cinghiale)	Cinghiale
30 ottobre 15 novembre	6,10	7,10	17,00	17,00
16-30 novembre	6,30	7,30	16,45	16,45
1-15 dicembre	6,45	7,45	16,40	16,40
16-31 dicembre	6,50	7,50	16,45	16,45
1-15 gennaio	7,00	8,00	17,00	-
16-31 gennaio	6,45	7,45	17,15	-
1-15 febbraio	6,30	-	18,40 (selezione)	-
16 feb-10 mar	6,15	-	19,00 (selezione)	

4 - Disposizioni particolari inerenti l'esercizio venatorio

L'utilizzo contemporaneo di più di tre cani segugi (muta), prevede il divieto di sparo a specie diverse dalla Lepre. Il titolare dell'autorizzazione all'utilizzo della muta non può sparare a Fagiano, Starna e Pernice rossa per l'intera Stagione Venatoria.

Fatto salvo quanto previsto al c. 3 art. 22 del R.R. 1/2008, è fatto divieto di detenzione o utilizzo di qualsiasi tipo di apparecchi radio ricetrasmittenti durante l'attività venatoria.

Per la caccia da appostamento temporaneo, la rimozione degli stampi collocati sul corso del fiume Po non rientra nei casi di cui al c. 3, art. 53 della L.R. 8/94 e succ. modd. Durante l'esercizio venatorio è vietato l'utilizzo e la detenzione di collari "beeper" di ausilio all'abbattimento del selvatico, di rilevatori di calore o analoga strumentazione non espressamente indicata al c. 5 art. 13 L. 157/92.

Il cacciatore, nei giorni consentiti per l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale, può uscire con i cani e privo di fucile, purché segni regolarmente la giornata sul tesserino venatorio.

Tutti i cacciatori e gli accompagnatori che accedono alle Zone delimitate per la caccia al Cinghiale devono indossare giubbetti ad alta visibilità analoghi a quelli del Codice della strada.

Gli ATC che prevedono "Distretti di gestione" ed attuano le limitazioni di calendario di cui al c. 9 art. 33 della L.R. 8/94 provvedono ad informarne i soci.

Nell'ATC PC1 la caccia nell'area contigua del Parco Regionale del Trebbia, potrà essere effettuata solo dai residenti nei comuni su cui insiste il Parco.

Nell'ATC PC5 si pratica una caccia di parziale specializzazione: il cacciatore sceglie tra "opzioni prevalenti" ed "opzioni esclusive" verso alcune specie. In base alla scelta operata sarà informato dall'ATC sugli obblighi conseguenti, che possono prevedere la riduzione del carniere stagionale per le specie non scelte e l'incremento del carniere per le specie scelte.

Nell'ATC PC9 e nell'ATC PC 10 si pratica la "caccia di specializzazione" alla piccola selvaggina: coloro che cacciano la lepre non possono abbattere il fagiano, la pernice rossa e l'avifauna migratoria, parimenti i cacciatori che praticano la caccia con il cane da ferma all'avifauna non possono abbattere la lepre. I cacciatori dovranno informarsi presso gli ATC per la precisazione degli obblighi concernenti la specializzazione scelta.

5 - Giornate e forme di caccia

Dal 2.10 al 27.11 la caccia a tutte le specie è consentita nell'ATC PC3 esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. Dal 2.10 al 27.11 nell'ATC PC 8 la caccia è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Nelle aree contigue del Parco Regionale Fluviale del Trebbia, ove non vige divieto, la caccia è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. Nell'ATC PC10 la caccia di selezione al Daino, nel mese di settembre, non potrà essere effettuata nelle giornate di sabato e domenica.

6 - Valichi montani

Con il presente calendario si richiama la delibera di Giunta Provinciale 27 giugno 1989 n. 761/6, già pubblicata nei Comuni interessati, di individuazione dei valichi montani sul territorio provinciale.

7 - Allenamento e addestramento dei cani

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito, ad eccezione delle Zone di Protezione Speciale, dal 7.8 al 15.9 dalle ore 6 alle ore 20, escluse le giornate di martedì e venerdì. I cani utilizzati nell'attività venatoria devono essere regolarmente iscritti ed identificati presso l'anagrafe canina, secondo la normativa vigente (artt. 7 e 8 LR 27/2000 e succ. mod.).

8 - Norme generali inerenti il Tesserino venatorio.

Al termine della stagione venatoria, e comunque entro il 10 marzo 2012, è obbligatoria la restituzione, a ciascun ATC di appartenenza, della "Scheda riepilogativa abbattimenti" debitamente compilata.

9 - Aree di rispetto degli ATC

L'esercizio venatorio è vietato, a tutte le specie, nelle seguenti aree di rispetto degli ATC:

PC1 Rio Carona (Borgonovo), Moffellona (Gragnano), Mottaziana (Borgonovo), Villa Mariani (Borgonovo V.T.), Poggio Rosso (Borgonovo), Luretta (Gragnano), Sarmato, C.na Agazzara (Sarmato), Campremoldo (Gragnano), Boscone Cusani (Rottofreno), Malpaga (Calendasco), Case Nuove (Rottofreno), Chiesa (Gossolengo), Creta (Castel S. Giovanni), Rio Torto (Borgonovo), C.na Tomason (Castel S. Giovanni);

PC2 La Verza (Piacenza), Mucinasso (Piacenza), Mortizza (Piacenza), Roncaglia (Piacenza), S. Bonico (Piacenza), Campasso (Pontenure), Casa Bianca (Pontenure), Fornace RDB (Caorso), Ramarra (Cadeo, Caorso, Cortemaggiore), Chiavenna (Cortemaggiore), Travacone (Cortemaggiore, Fiorenzuola) Paullo (Cadeo, Fiorenzuola), Stanga (Cadeo), Monterosso (Cadeo), S. Nazzaro (Monticelli), Villanello (Monticelli), Casazza (Monticelli), S. Caterina (Monticelli), Polignano (S.Pietro in Cerro), S. Pietro in Cerro, La Rizza (S. Pietro in Cerro), Baselica (Fiorenzuola), S. Chiara (Fiorenzuola), Cà Matta (Caorso);

PC4 Castellazzo (Villanova), S. Pedretto (Castelvetro);

PC6 Casoni (Podenzano), Chiaravalle (Alseno), Castelnuovo (Alseno), Stazione (Alseno), S. Lorenzo (Castellarquato), Morignano (Castellarquato), Centovera (S. Giorgio)

PC7 Vernasca, Vigoleno (Vernasca)

PC8 Pieve (Nibbiano)

PC9 Brugnoni (Bobbio), Coli, Costa Camparlino – Fontana (Coli).

PC11 Cattaragna (Ferriere)

L'esercizio venatorio è vietato, ad eccezione della Volpe, nelle seguenti aree di rispetto degli ATC:

PC8 Vicobarone (Ziano), Roncaglie (Pecorara), Casanova (Pianello), Palazzina (Nibbiano).

L'esercizio venatorio è vietato, ad eccezione del Cinghiale, nelle aree di rispetto dei seguenti ATC:

PC3 Dinavolo (Rivergaro) PC5 Bellito (Bettola)

PC11 Rocca dei Folli (Ferriere)

Terr Rocca der Folli (Ferricie)

L'esercizio venatorio è vietato, ad eccezione della Volpe e del Cinghiale, nelle seguenti aree di rispetto degli ATC:

PC5 Sariano (Gropparello), Magnani (Gropparello), Vicanino (Lugagnano), Badagnano (Lugagnano).

PC7 Migliorini (Farini)

PC8 Morasco (Pecorara), Stadera (Nibbiano)

PC9 S. Salvatore (Bobbio).

10 - Prescrizioni per la caccia al Cinghiale

I componenti delle squadre di caccia al Cinghiale non possono praticare, per le prime quattro giornate, forme di caccia diverse da quella al Cinghiale. Non sono soggetti a tale limitazione i residenti ed i proprietari di terreni nei comuni dell'ATC a cui afferisce la squadra ed i membri di squadre provviste di almeno 15 "specialisti" del Cinghiale (cioè figure, i cui nominativi sono preventivamente comunicati all'ATC, che rinunciano alla possibilità di esercitare altre forme di caccia).

Gli invitati di cui all'Allegato Tecnico del RR 1/2008, versano, per ogni giornata, all'ATC un contributo economico di cui alla lett. b) del c. 7 dell'art. 56 della L.R. 8/94, di importo stabilito dall'ATC.

Chiunque pratichi la caccia al Cinghiale non potrà esercitare, nella stessa giornata, nessun'altra forma di caccia e viceversa.

Fermo restando quanto previsto all'art. 3 c.2 della L.R. 1/2009 è fatto comunque divieto di caccia al Cinghiale su terreni in tutto o nella maggior parte coperti da oltre 20 cm di neve.

E' fatto divieto di pasturazione del Cinghiale. Il foraggiamento dissuasivo è consentito nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, esclusivamente attraverso l'utilizzo di distributori meccanici, in siti prestabiliti individuati dall'ATC in accordo con i capisquadra e con il tecnico faunistico.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Calendario si rimanda alle L.R. 19/2009 (Parco Regionale Fluviale del Trebbia) e L.R. 1/2009 (Calendario Venatorio Regionale) e relativi Regolamenti attuativi

* * *

Per le infrazioni al presente calendario si applica la sanzione prevista al comma 3 dell'art. 61 della L.R. 8/94 e succ. modd.

IL PRESIDENTE
PROF. MASSIMO TRESPIDI